

REP. N.14734

ACCORDO QUADRO TRIENNALE, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI CUI ALL'ART. 3, LETT. VVVV), PER LA REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO SITI IN REGIONE CAMPANIA - LOTTO 2.

CUP: B27J23000010006 - CIG: 9267917F0A

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventitrè, il giorno sedici del mese di novembre, in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta", della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto "Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati e della DGR n. 466 del 27/07/2023, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. 0546988 del 14/11/2023, ai sensi dell'art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Responsabile Generale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominata Direzione Generale, Dott. Fabrizio Manduca [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto aggiuntivo in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. PG/2023/0506785 del 23/10/2023,

idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato RTI, CONTEC CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. (Mandataria), con sede legale in Verona, (VR), alla via Albere, n. 25, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Verona al n. 02818900231, nella persona del sig. Stefano Savoia, nato [REDACTED] [REDACTED] identificato a mezzo C.I. n. [REDACTED] rilasciata dal Comune di Verona, in qualità di consigliere delegato e legale rappresentante della società CONTEC CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L., domiciliato presso la sede legale della Società.

Verificato dalla Direzione Generale che detto RTI è stato costituito per scrittura privata, Repertorio n. 7.590-7.592, raccolta 4.891, autenticata nelle firme dal dott. Giampaolo Mondardini, notaio iscritto al collegio notarile del distretto di Verona, dalle seguenti società:

- 1) CONTEC CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. (Mandataria), con sede in Verona (VR), via Albere n. 25, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Verona al n. 02818900231;
- 2) CONTEC AQS - AMBIENTE QUALITA' SICUREZZA S.R.L. (mandante), con sede in Verona (VR), Via Albere n. 25, codice fiscale, partita iva e iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona al n. 03781880236;
- 3) STUDIO CENNAMO S.A.S. DI GERARDO MARIA CENNAMO (mandante), con sede in Napoli (NA), Via Aniello Falcone, n. 262, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli al n. 07411780633;
- 4) WAREHOUSE'S PROJECT S.R.L. (mandante) con sede a Napoli (NA), Traversa II V Villa Bisignano n. 35, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli al n. 07746771216;
- 5) MASTELLA CRISTIANO (mandante), nato a Pieve di Cadore (BL), il 23/08/1963, domiciliato a San Pietro in Cariano (VR), Via Don Ettore Dall'Acqua n. 8, partita IVA n. 03057440236, Codice Fiscale MSTCST63M23G642C.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 25/10/2023 (documento n. T 533700055) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società CONTEC CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato



Agricoltura di Verona, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal 02/01/1998, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese. n. 02818900231, REA n. VR – 285936.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 25/10/2023 (documento n. T 533699423) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società CONTEC AQS - AMBIENTE QUALITA' SICUREZZA S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verona, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal 28/05/2008, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese al n. 03781880236, R.E.A. n. 364983.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 25/10/2023 (documento n. T 533700680) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società STUDIO CENNAMO S.A.S. DI GERARDO MARIA CENNAMO, è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal 16/02/1999, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli al n. 07411780633, R.E.A. n. 612881.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 25/10/2023 (documento n. T 533701064) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società WAREHOUSE'S PROJECT S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal 09/04/2014, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli al n. 07746771216, R.E.A. n. 906574.

Verificate dalla Direzione Generale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia:

1. CONTEC CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. con prot. n. PR\_VRUTG\_Ingresso\_0100209\_20221130;
2. CONTEC AQS - AMBIENTE QUALITA' SICUREZZA SRL con prot. n. PR\_VRUTG\_Ingresso\_0100247\_20221130;
3. STUDIO CENNAMO S.A.S. DI GERARDO MARIA CENNAMO con nota prot. PR\_NAUTG\_Ingresso\_0383103\_20221130;
4. WAREHOUSE'S PROJECT S.R.L. con nota prot. PR\_NAUTG\_Ingresso\_0382979\_202211230.

Verificato che il Ministero dell'Interno ha rilasciato per la società CONTEC CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. informazione liberatoria antimafia liberatoria, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, da cui risulta che a carico della suindicata società e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di



sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Verificato che il Ministero dell'Interno ha rilasciato per la società STUDIO CENNAMO S.A.S. DI GERARDO MARIA CENNAMO e per la società CONTEC AQS - AMBIENTE QUALITA' SICUREZZA S.R.L. informazione antimafia liberatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, da cui è emerso che a carico delle Società e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Verificato altresì che per la società WAREHOUSE'S PROJECT S.R.L. sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la società CONTEC CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. con prot. n. INPS\_36780424, con scadenza al 03/03/2024, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la società CONTEC AQS - AMBIENTE QUALITA' SICUREZZA SRL con prot. n. INAIL\_40735683, con scadenza al 09/02/2024, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la società STUDIO CENNAMO S.A.S. DI GERARDO MARIA CENNAMO con prot. n. INPS\_\_37433037, con scadenza al 05/01/2024, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la società WAREHOUSE'S PROJECT S.R.L. con prot. n. INAIL\_\_40186123, con scadenza al 10/01/2024, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificato dalla Direzione Generale che l'Epap ha attestato, in data 20/10/2023, la regolarità contributiva per il dott. Mastella Cristiano.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:



- a) la Regione, con Delibera di Giunta Regionale (di seguito per brevità DGR) n. 369 del 4 agosto 2021, ad oggetto “PIANO REGIONALE DI RAFFORZAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - AGGIORNAMENTO”, di seguito Piano, ha formulato indirizzi per l'acquisizione di servizi di ingegneria e di architettura per la realizzazione di progetti atti ad assicurare l'attuazione del detto Piano;
- b) nel contesto nazionale di investimento per il rafforzamento del sistema pubblico dei servizi per l'impiego, si innesta il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e, in particolare, all'interno della Missione 5, Componente 1, il Potenziamento dei Centri per l'Impiego viene inserito in una specifica linea di investimento (Investimento 1.1), finalizzata a rafforzare, dal punto di vista infrastrutturale, formativo e tecnologico, le strutture pubbliche esistenti sul territorio in modo da garantire la presa in carico qualificata dei beneficiari (livello essenziale delle prestazioni) e assicurare la piena operatività del programma GOL (M5C1, Riforma 1);
- c) la Direzione Generale, per il tramite dell'U.O.D. 02 – Valorizzazione e Alienazione del Patrimonio Regionale Ufficio Tecnico – Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio dell'Energy Manager, di seguito UOD 02, effettua la manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali della Regione;
- d) in ottemperanza dette funzioni, con Decreto Dirigenziale n. 283 la UOD 02 ha approvato gli atti di gara per la conclusione di un Accordo quadro triennale suddiviso in 4 lotti, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di Servizi di Ingegneria ed Architettura finalizzati alla "Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l'impiego siti in Regione Campania";
- e) con il medesimo decreto dirigenziale è stato demandato all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti l'espletamento della procedura telematica, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti, ed è stata effettuata la prenotazione dell'impegno di spesa di € 6.724.640,00 di cui € 5.300.000,00 per i servizi, € 212.000,00 4% per cassa e previdenza ed € 1.212.640,00 per IVA al 22%, sul cap. U05771 del bilancio 2022;
- f) il suddetto appalto è stato suddiviso in 4 LOTTI, così ripartiti:
- Lotto n. 1 - € 1.550.000,00 (al netto di spese generali, di IVA al 22% e oneri di legge se dovuti)
  - Lotto n. 2 - € 1.300.000,00 (al netto di spese generali, di IVA al 22% e oneri di legge se dovuti)
  - Lotto n. 3 - € 1.300.000,00 (al netto di spese generali, di IVA al 22% e oneri di legge se dovuti)
  - Lotto n. 4 - € 1.150.000,00 (al netto di spese generali, di IVA al 22% e oneri di legge se dovuti);
- g) con Decreto dirigenziale n. 533 del 20/07/2022 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata indetta una procedura aperta telematica (proc.n.3470/AQ/2022), ai sensi dell'art 54 del D.lgs. n. 50/2016, per



l'affidamento di Servizi di Ingegneria ed Architettura finalizzati alla "Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l'impiego siti in Regione Campania" suddiviso in 4 lotti;

- h) con Decreto dirigenziale n. 24 del 25/01/2023 la gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla "Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l'impiego siti in Regione Campania" - LOTTO 2 è stata affidata al RTI;
- i) con nota PG/2023/0231149 la Centrale Acquisti, non essendo emersi, a seguito dei controlli effettuati, elementi ostativi, ha comunicato l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con decreto dirigenziale n. 24 del 25/01/2023;
- j) con D.G.R. n. 181 del 04/04/2023 è stato istituito un nuovo capitolo, n. U06635, a titolarità dell'Ufficio Speciale Grandi Opere - 60.06.04, dotando quest'ultimo delle risorse necessarie per consentire la corretta perimetrazione dei capitoli inerenti alle attività di monitoraggio e controllo per l'Investimento 1.1 – Potenziamento dei Centri per l'Impiego;
- k) con Decreto Dirigenziale n. 639 del 11/08/2023 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento (RUP) per la Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l'impiego siti in Regione, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, l'ing. dott. Egidio Ciani, funzionario dell'Ufficio Speciale 60.06.04.

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara, il Capitolato d'Appalto ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, sono patto e costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentata dal RTI.

Il RTI dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta

Tutti i suddetti atti sono conosciuti e accettati per intero dalle parti e sono custoditi presso la Direzione



Generale.

## **Art. 2 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza**

Il presente Accordo Quadro è regolato:

- dal contenuto dell'Accordo Quadro che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il RTI relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
- dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
- dal D.M. 2.12.2016 n. 263;
- dal D.M. 17.6.2016;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione.

Gli Ordini di Servizio saranno regolati dalle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro.

Le clausole dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Servizio sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in provvedimenti normativi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il RTI, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e negli ordini di servizio e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e/o con gli ordini di servizio, la Regione da un lato, e il RTI, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai sopra richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Infine, si rinvia alle ulteriori prescrizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto, in ordine alle attività di



controllo e all'applicazione delle penali.

### **Art. 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro**

La regione affida al RTI, che accetta, i Servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; finalizzati alla "Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l'impiego siti in Regione Campania" relativamente al Lotto 2.

**Attività n° 1 – Adeguamento documentale delle sedi.** L'attività in questione si pone l'obiettivo di Aggiornare/adequare la documentazione inerente i titoli di disponibilità delle sedi e le certificazioni ed autorizzazioni abilitanti l'utilizzo delle sedi per lo scopo di cui trattasi. In particolare, si caratterizza per le seguenti attività e prestazioni: servizi per rilievi topografici, misurazioni, ricognizione immobiliare e censuaria nonché servizi tecnici per la regolarizzazione amministrativa, tecnica ed urbanistica dei Centri per l'Impiego siti in Regione. Tale attività è preordinata all'acquisizione della completa consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente, attraverso la costituzione di una banca dati, disponibile via web e su supporto cartaceo.

**Attività n° 2 – Servizi di Ingegneria e Architettura.** L'attività in questione si pone l'obiettivo di acquisire progettazioni per la successiva realizzazione di lavori di adeguamento infrastrutturale e strumentale delle sedi di CPI. In particolare, trattasi delle prestazioni quali: studi di fattibilità tecnica ed economica; progettazione definitiva; progettazione esecutiva nonché direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo per la realizzazione e/o la trasformazione e/o l'ampliamento dei Centri per l'Impiego siti in Regione.

Si precisa che, i servizi di cui alla precedente attività n. 2, saranno affidati anche e se necessario esclusivamente per singola Attività (es: fase di progettazione e/o prestazione tecnica professionale quale DL, Coordinamento della sicurezza e Collaudo). La Regione si riserva di stabilire, per ogni singolo Ordine di Servizio, le prestazioni e le attività, come sopra descritte, di cui necessita, così come individuerà singolarmente le relative attività di supporto alla progettazione di cui al Capitolo III. "Indicazioni operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, comprendenti la predisposizione di indagini geologiche e idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche, urbanistiche, verifiche preventive dell'interesse archeologico, studi sull'impatto ambientale per il rilascio delle autorizzazioni, elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di certificazioni ed autorizzazioni previsti dalle vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito di intervenute prescrizioni rilasciate nelle fasi autorizzative e di verifica/validazione.

Il RTI dovrà svolgere le citate attività, ove richiesto dalla Regione, in modalità BIM.

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di





conclusione ed esecuzione dei singoli Ordini di Servizio, relativa alla prestazione da parte del RTI dei citati servizi di ingegneria e architettura, nonché l'attività di Assistenza tecnica per coadiuvare la Regione nell'attuazione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Servizio.

Con la stipula del presente Accordo Quadro, il RTI si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a prestare i servizi specificati nel Capitolato Speciale d'appalto, secondo le specifiche ivi contenute, nonché, nel rispetto di quanto dichiarato dal RTI nell'offerta tecnica ed economica, nella misura richiesta dall'Amministrazione Regionale attraverso le Richieste Preliminari di Servizio sino alla concorrenza dell'importo complessivo di €, 1.300.000,00 al netto di spese generali, di IVA al 22% e oneri di legge se dovuti.

Il RTI prende atto ed accetta che le Richieste Preliminari di Servizi saranno inviate dalla Regione con documenti elettronici a mezzo PEC.

I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

Trovano applicazione le modifiche all'Accordo Quadro nei limiti di quanto previsto dall'articolo 4.3 del Disciplinare di gara.

Il Responsabile dell'Accordo Quadro (RAQ), che assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Accordo Quadro è l'ing. Egidio Ciani, tel. 081/7964575 - mail [egidio.ciani@regione.campania.it](mailto:egidio.ciani@regione.campania.it) – PEC: [progettazione@pec.regione.campania.it](mailto:progettazione@pec.regione.campania.it).

#### **Art. 4 – Durata**

Il presente Accordo Quadro, in conformità a quanto stabilito dall'art. 54 D. Lgs. n. 50/2016, ha una durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, come disciplinato dall'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, e si esaurirà entro tale periodo ancorché non siano state interamente impiegate le somme richieste.

L'Accordo Quadro si intende concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati sottoscritti Ordini di servizio tali da esaurire il relativo importo massimo.

Il singolo ordine di servizio ha la durata necessaria all'esecuzione delle prestazioni di volta in volta richieste, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

Infine, si rinvia alle ulteriori prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto.



**Art. 5 – Limite di spesa dell'Accordo Quadro e vincoli degli ordini di servizio – Corrispettivi e  
Modalità di pagamenti**

Il limite di spesa massimo complessivo dei servizi affidabili in base al presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, è di euro 1.300.000,00, al netto di spese generali, di IVA al 22% e oneri di legge se dovuti. Tale importo è il tetto massimo di tutti gli importi degli eventuali singoli ordini di servizio che saranno stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro, fatto salvo l'esercizio da parte della Regione delle facoltà di cui al punto 4.3 del disciplinare di gara, ovvero nelle ipotesi di opzioni e proroghe di seguito specificate. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'Accordo quadro, anche eventualmente prorogato e/o rinnovato, fino alla durata massima dell'Accordo Quadro, ovvero 3 anni, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 54/2016 e ss.mm.ii., sia esaurito l'importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al RTI potrà essere richiesto, accertata la disponibilità di risorse, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino ai limiti previsti dall'art. 106 del Codice.

La Regione si riserva, nell'ambito dell'importo massimo dell'Accordo Quadro e per l'importo massimo pari al 30% del valore di ogni singolo lotto, di richiedere i servizi oggetto del presente appalto, ove fosse necessario, per categorie non menzionate nell'elenco sopra indicato, qualora il RTI ne possenga i requisiti.

Non è garantito un importo minimo dell'Accordo Quadro che dipenderà, invece, dalla sommatoria degli importi dei singoli Ordini di Servizio che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo.

Il ribasso offerto verrà applicato ai singoli Ordini di Servizio Attuativi. Pertanto, i corrispettivi per ciascun ordine di servizio verranno determinati sulla base del ribasso unico percentuale (%) del 22,62 %, così come indicato nell'Offerta economica.

Per l'affidamento degli Ordini di servizio si rinvia integralmente alla disciplina contenuta nel Capitolato Speciale d'appalto – Parte Generale, che, anche se non materialmente allegato al presente Accordo Quadro, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La Regione si riserva, a suo insindacabile giudizio, qualora l'importo massimo di un singolo lotto non sia più spendibile, di trasferire tale importo su altri lotti, utilizzando per la realizzazione dei servizi l'aggiudicatario del lotto che ha subito la diminuzione delle risorse finanziarie stanziare.

La Regione pagherà esclusivamente il corrispettivo per i servizi richiesti, effettivamente realizzati dal RTI e correttamente eseguiti nell'ambito dei singoli Ordini di Servizio. In particolare, si farà riferimento:

- al compenso, spese ed oneri accessori, di progettazione e supporto, nonché ai compensi per l'adeguamento documentale delle sedi e delle certificazioni e delle autorizzazioni abilitanti l'utilizzo delle stesse, di cui rispettivamente agli artt. 4, 5 e 6 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, calcolati sulla base dei computi metrici dei lavori, elaborati dal RTI nell'ambito delle attività affidate con il singolo Ordine di Servizio Attuativo.

I computi metrici dei lavori elaborati dal RTI dovranno fare riferimento esclusivamente:

- a. per i prezzi unitari, si dovrà fare riferimento alle voci del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Campania corrente;
- b. per i nuovi prezzi si dovrà fare riferimento a quanto prescritto dall'art. 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Le attività di assistenza tecnica (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le consultazioni, gli incontri periodici, i momenti di raccordo con gruppi di lavoro ecc.) richiesti dalla Regione sono da intendersi compresi nell'ambito di quelli riconosciuti per i servizi di progettazione.

Alla sottoscrizione di ogni singolo Ordine di Servizio Attuativo verrà riconosciuta al RTI, a titolo di anticipazione, una somma pari al 20% dell'importo del singolo Ordine di Servizio.

Il pagamento del corrispettivo relativo al Servizio espletato avverrà per ogni livello di progettazione realizzato, ad avvenuta approvazione da parte della Regione successivamente alle relative attività di verifica/validazione.

L'emissione della fattura è preceduta dalla predisposizione da parte del RTI dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP) e dallo Stato di avanzamento del Servizio (SAS) predisposto dal DEC che deve riportare il calcolo del compenso del singolo livello progettuale.

Il RUP entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi emetterà apposito Certificato di Pagamento vistato dal DEC.

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività; in mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

Sulle liquidazioni saranno effettuate le seguenti riduzioni;

1. una quota percentuale dell'importo netto oggetto di liquidazione, quale recupero parziale dell'anticipazione già erogata alla sottoscrizione dell'Ordine di Servizio Attuativo;
2. una ritenuta, pari al 5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, a titolo di garanzia;
3. una ritenuta, pari allo 0,5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..



Gli importi di cui ai suddetti punti 2. e 3. saranno svincolati in sede di liquidazione finale del singolo Ordine di Servizio Attuativo, dopo l'approvazione da parte della Regione Campania del Certificato di Verifica di Conformità, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il RTI dovrà inviare obbligatoriamente la fattura o richiesta di pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fatture dovranno essere intestate e inviate, come specificato nel contratto, alla Regione Campania – che provvederà, successivamente alla verifica della regolare e corretta esecuzione del servizio, entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime, alla liquidazione.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la regolare esecuzione del servizio o di parte di esso, saranno notificati al RTI a mezzo PEC e determineranno la sospensione dei termini di pagamento

Il RTI non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 106, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dalla Regione, il riferimento all'Accordo Quadro ed al singolo Ordine di Servizio Attuativo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Regione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordini di Servizio Attuativi, pena l'applicazione delle penali ivi previste.

Il RTI dovrà inserire nelle fatture il CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto), che saranno indicati anche dalla Regione nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Rimane inteso che la Regione Campania prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del RTI in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

#### **Art. 6 - Affidamento degli ordini di servizio**

Nell'ordine di servizio saranno definiti l'oggetto della prestazione e gli elementi necessari per l'esecuzione della stessa.

Rispetto alla tempistica prevista per l'esecuzione delle prestazioni, resta salva la facoltà di convenire tempistiche diverse anche in ragione della complessità di specifiche prestazioni.



Il RTI prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che la Regione ha la facoltà di revocare la Richiesta Preliminare di Servizio sino alla sottoscrizione dell'Ordine di Servizio.

Il RTI, inoltre, fermi gli importi di cui al comma precedente, dovrà eseguire i servizi oggetto del singolo Ordine di Servizio nel rispetto di tutte le prescrizioni normative, regolamentari e delle condizioni esecutive minime previste nel presente Accordo Quadro e di quelle migliorative eventualmente offerte dal RTI.

La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Regione all'acquisizione di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente all'obbligo del RTI di eseguire, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, le prestazioni definite a seguito di Richiesta Preliminare di Servizi (RPS), condivise dalla Regione e trasfuse in appositi Ordini di Servizio nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro.

I singoli Ordini di Servizio verranno sottoscritti a tutti gli effetti tra la Regione e il RTI attraverso la condivisione di Piani Dettagliati delle Attività secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto, dall'art. 11 e ss.;

Nei predetti Ordini di Servizio sarà indicato l'esatto importo dei servizi richiesti.

#### **Art. 7 – Obbligazioni generali del RTI**

Sono a carico del RTI tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni delle attività oggetto degli Ordini di Servizio Attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi.

Il RTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e degli Ordini di Servizio a regola d'arte e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nonché delle norme vigenti e di quanto indicato in Offerta tecnica; in ogni caso, il RTI si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del RTI, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'ordine di servizio



ed il RTI non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.

Il RTI si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il RTI si obbliga inoltre a garantire alla Regione che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria), si siano impegnate a rispettare e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si ponga in conflitto di interessi nei confronti della stessa Regione.

Il RTI si obbliga espressamente a:

- impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione degli ordini di servizio, secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro, negli atti di gara richiamati nelle premesse e di quanto indicato nell' Offerta tecnica;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro, negli ordini di servizio e di quanto indicato nell' Offerta tecnica;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione per quanto di rispettiva ragione;
- consentire alla Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di verifiche;
- comunicare tempestivamente alla Regione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli ordini di servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;



- non opporre alla Regione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
- adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui la Regione tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016;

Il RTI rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione e/o da terzi autorizzati.

Il RTI si obbliga ad avvalersi di risorse specializzate, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; dette risorse potranno accedere agli uffici delle Amministrazioni/Soggetti attuatori nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del RTI verificare preventivamente tali procedure.

In caso di inadempimento da parte del RTI degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e gli ordini di servizio ed escutere la garanzia definitiva.

### **Art. 8 - Obbligazioni specifiche del RTI**

Il RTI si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale di Appalto parte generale, nei singoli Ordini di Servizio Attuativi nonché nell'Offerta tecnica, anche a quanto di seguito indicato.

Il RTI si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Sono a carico del RTI intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente articolo 5, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

Il RTI è obbligato, ed a tal fine espressamente si obbliga, a dare preventiva comunicazione alla Regione di



eventuali incarichi, assunti presso Pubbliche Amministrazioni, analoghi e/o comunque connessi allo svolgimento dell'oggetto del presente Accordo Quadro, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenuta secondo quanto indicato negli atti di gara.

Il RTI ha consegnato in Offerta tecnica i *curricula* delle figure professionali impegnate nell'esecuzione.

Nel singolo ordine di servizio, il RTI dovrà indicare il nominativo della/e risorsa/e che eseguirà/anno le prestazioni richieste.

Il RTI riconosce, altresì, alla Regione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto di ordine di servizio. In tal caso, il RTI dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 2 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Regione, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Regione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. La risorsa sostituita deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

Nel caso in cui il RTI debba procedere alla sostituzione di una figura professionale deve previamente comunicarlo alla Regione. Ove proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva comunicazione alla Regione, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal RTI e da questa comunicate alla Regione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo 10.

Il RTI prende atto che la Regione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

In caso di inadempimento da parte del RTI degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o l'ordine di servizio.

Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il RTI in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico del RTI medesimo.

Il RTI garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente Accordo Quadro costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.





Il personale preposto all'esecuzione delle attività da svolgersi nei locali della regione potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso e di sicurezza.

Il RTI si obbliga affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Accordo presso i luoghi di prestazione del servizio.

Il RTI si obbliga, a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

Le attività richieste dalla Regione dovranno essere realizzate nel rispetto degli standard concordati con l'Amministrazione e formalizzati nell'Ordine di Servizio Attuativo secondo le modalità previste nel Capitolato o altrimenti concordate tra le parti; la consegna degli elaborati non ne implicherà di per sé approvazione da parte della Regione.

La documentazione progettuale, consegnata in osservanza dei termini stabiliti in ciascun Ordine di servizio, sarà sottoposta ad approvazione da parte della Regione.

In caso di mancata approvazione della progettazione, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle motivazioni e concordate le modifiche da effettuare, il RTI si obbliga a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per la Regione o per le/i Amministrazioni Regionali.

#### **Art. 9 - Manleva**

Il RTI tiene indenne la committente Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

Il personale impiegato dal RTI nell'esecuzione del contratto non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

#### **Art. 10 - Verifiche e Monitoraggio**

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e di richiedere al RTI, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto – Parte Generale, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica

Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dalla Regione anche mediante l'uso di apposito sistema informativo. A tal fine, il RTI si obbliga a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.



Il RTI si obbliga a fornire bimestralmente alla Regione alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, secondo tracciato e modalità fissati dalla regione.

### Art. 11 - Penali

Le attività di supervisione e controllo su corretto adempimento, applicazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Servizio Attuativi sono svolte in ogni momento dalla Regione.

Il RTI si obbliga a consentire alla Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Servizio Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La Regione, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di espletamento delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro e negli Ordini di Servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore o i fatti imputabili direttamente alla stessa Regione, può farne formale contestazione a mezzo PEC al RTI che dispone del termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, eventualmente prorogabili su motivata richiesta, per produrre le proprie eventuali controdeduzioni.

Qualora le deduzioni del RTI non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al RTI le penali stabilite nel presente Capitolato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Qualora valuti non accoglibili le ragioni addotte dal RTI, la Regione procede all'applicazione delle seguenti penali:

Ipotesi inadempimento sanzionato con penale		Valore della penale
1	Ritardo nella comunicazione della validità della Richiesta Preliminare di Servizi	0,3 per mille del valore dell'Ordine di Servizio Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti.
2	Ritardo nella consegna della progettazione rispetto ai termini di cui al Cronoprogramma condiviso	1 per mille del valore dell'Ordine di Servizio Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti.
6	Altri casi di inadempimento, non dovuti a	Da 0,3 a 1 per mille del valore dell'Ordine di



	ritardo	Servizio Attuativo (IVA esclusa) secondo la gravità dell'inadempimento
--	---------	---

Qualora l'ammontare complessivo delle penalità applicate superi il 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, l'Ordine di Servizio s'intenderà risolto.

In caso di inadempienze gravi e persistenti nell'erogazione dei singoli servizi, con applicazione delle descritte penali ad almeno 3 Ordini di Servizio, la Regione potrà risolvere l'Accordo Quadro.

La Regione si riserva, inoltre, la facoltà di ordinare e di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese del RTI.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, mediante detrazione delle somme dovute in seguito alla fatturazione periodica; per la quota detratta dal corrispettivo spettante il RTI deve emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all'importo della penale stessa. La Regione Campania si riserva di applicare le predette penali attraverso corrispondente decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo dell'appalto, oppure mediante escussione parziale della cauzione definitiva.

L'applicazione ed il pagamento delle penali non pregiudicano, in ogni caso, il diritto da parte della Regione Campania ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso quello all'immagine.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il RTI dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 12 – Cauzione e polizza assicurativa**

La Regione dà atto che il RTI ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria n. 1675.00.27.2799865249 stipulata con la SACE BT SPA in data 19/07/2023, così come integrata con appendice in data 05/09/2023 per un importo pari ad € 160.060,00, pari al 12,62% dell'importo del contratto stesso (€ 1.300.000,00). L'efficacia della garanzia è triennale e decorre dalla data di stipula del presente contratto.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto



di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso il RTI.

### **Art. 13 – Risoluzione**

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., e all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Regione Campania avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC al RTI, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell'esecuzione del contratto che arrecano danni all'immagine della Regione e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dall'art. 23 del Capitolato;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del RTI nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte dell'Accordo Quadro o dell'Ordine di Servizio Attuativo;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;
- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell'aggiudicazione o durante l'esecuzione del contratto, i requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto;
- nelle altre ipotesi espressamente previste dagli atti di gara.



La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno del RTI inadempiente.

La Regione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove il documento unico di regolarità contributiva del RTI risulti negativo per due volte consecutive.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordini di Servizio Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. In tal caso il RTI si impegna a attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione Regionale.

In tutti i casi di risoluzione la Regione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'Ordine di Servizio Attuativo risolto.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al RTI a mezzo pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del Codice., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Art. 14 – Recesso**

La Regione ha diritto, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordine di Servizio Attuativo e/o dall'Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa,
- b. reiterati inadempimenti del RTI, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il RTI che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la Regione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Accordo Quadro, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RTI a mezzo PEC.

In tali casi, il RTI ha diritto al pagamento da parte della Regione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e



negli Ordini di Servizio Attuativi, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. qualora sia stato depositato contro il RTI un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori;
- b. qualora, nel caso di cui sopra, venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del RTI;
- c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o ogni singolo Ordine di Servizio Attuativo.

La Regione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Ordine di Servizio Attuativo e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del Codice, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al RTI a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso RTI delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso il RTI si impegna a realizzare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'amministrazione Regionale.

#### **Art. 15 - Subappalto**

Il RTI, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, intende affidare in subappalto, così come previsto all'art. 9 del Disciplinare di Gara, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, la redazione grafica degli elaborati progettuali, attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

#### **Art. 16 – Riservatezza**

Il RTI ha l'obbligo, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro o degli Ordini di Servizio e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e degli ordini di servizio e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell'Accordo Quadro, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza,



nell'esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente Accordo Quadro e degli ordini di servizio, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e degli ordini di servizio, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

Il RTI è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e gli Ordini di Servizio e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il RTI sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.

#### **Art. 17 - Cessione del contratto e Cessione del credito**

È fatto assoluto divieto al RTI di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo ed i singoli Ordini di Servizio, a pena di nullità della cessione medesima.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto alla Regione di risolvere il rapporto contrattuale con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

E' vietata la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, comma 2, c.c.

I crediti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte del RTI neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal RTI che, quest'ultimo, abbia investito di un ruolo rappresentativo e/o gestorio. L'inosservanza di tale divieto costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Committente.

#### **Art. 18 - Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità**

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 1.08.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).



### **Art. 19 - Responsabile dell'Accordo Quadro**

Il Responsabile dell'Accordo Quadro, nominato dal RTI per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è sig. Gianluca Meneghini, responsabile nei confronti della Regione, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il RTI.

### **Art. 20 - Foro competente**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il RTI e la Regione in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo e/o degli Ordini di Servizio saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria ove la Regione ha la sede legale.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Napoli.

Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. È escluso il ricorso ad arbitri.

Infine, si rimanda alle ulteriori prescrizioni di cui all'articolo 26 del Capitolato speciale d'appalto – Parte generale.

### **Art. 21 - Trattamento dei dati personali**

Il RTI dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Il RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il RTI si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove





necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

Il RTI si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; il RTI si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il RTI sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

#### **Art. 22 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati**

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del RTI è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTI.

#### **Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

Il RTI ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n. PG/2023/0376757 del 25/07/2023 della Direzione Generale gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

Il RTI si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 10 giorni dalla variazione.



Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Il RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 24 – Codice di comportamento**

Il RTI si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 25 – Clausola Anti Pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, le società costituenti il RTI dichiarano:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

#### **Art. 26 - Clausola finale**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa (comunitaria, statale e regionale) in materia, per quanto compatibile.

Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che



hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordini di Servizio (o di parte di essi) da parte della Regione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli Ordini di Servizio e sopravvivrà ai detti ordini continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

#### **Art. 27 – Comunicazioni tra le parti**

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione e il RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: [progettazione@pec.regione.campania.it](mailto:progettazione@pec.regione.campania.it)
- 2) RTI: [contec@pec.it](mailto:contec@pec.it)

#### **Art. 28 – Spese Contrattuali ed Oneri Diversi**

Sono a carico del RTI le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante Vicario ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da ventotto pagine, di cui ventisette pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.



Io sottoscritto, Ufficiale Rogante Vicario, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante Vicario, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente da

Documento firmato da:  
FABRIZIO MANDUCA  
16.11.2023 10:10:46 UTC

**Stefano Savoia**

CN = Savoia Stefano  
O = Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Verona  
C = IT

Documento firmato da:  
DARIO FONZO  
16.11.2023 10:12:10 UTC



Ricevuta del: 16/11/2023 ora: 11:53:23

Utc: 1700131997121049

Utc\_string: 2023-11-16T11:53:17.121049+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 16/11/2023

Ora invio: 11:53:17

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 1

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 198027464

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FNZDRA76E07F839B

Ufficio delle entrate competente:

TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14734/2023 (del codice fiscale: FNZDRA76E07F839B)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 44267 del 16/11/2023

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro

Data: 21/11/2023 ora: 19:06:34

Ricevuta di Pagamento

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 16/11/2023

Ora invio: 11:53:17

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 198027464

Identificativo attribuito dall'utente: 1

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 06171443937

Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro

L'importo e' stato addebitato in data: 16/11/2023

Atto con Repertorio: 14734/2023

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo	Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE**  
**SEGRETERIA DI GIUNTA**  
**UFFICIO III**

Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario

**ATTESTO**

che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 30 pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 28/11/2023

Il Dirigente  
Dott. Dario Fonzo

